

ALLEGATO E

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO

TRA

Il Liceo “Andrea Maffei” con sede legale in Riva del Garda, Viale F.A. Lutti, 7, in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Antonia Zamboni, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Liceo”,

e

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 48 , in data 19 maggio 2016 il Liceo ha indetto una gara ai fini dell’acquisizioni di beni oggetto del presente contratto;
- l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dal Liceo per l’acquisizione di apparecchiature
- l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dal Capitolato tecnico definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta prodotta dall'Impresa in sede di gara, nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Liceo prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dal Liceo.

Art. 2

Oggetto

1. Il Liceo, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni

contenute nel Capitolato e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

a) la fornitura di XXXXXXXX PC (le cui caratteristiche tecniche sono esplicitate nel Capitolato Tecnico) e del relativo software, tutti d'ora in poi denominati "Sistemi", comprensiva dei servizi di consegna, senza alcun onere aggiuntivo per il Liceo, a decorrere dalla "Data di accettazione della Fornitura".

Le apparecchiature costituenti i Sistemi dovranno essere corredate della relativa documentazione tecnica e d'uso, come espressamente indicato nel capitolato .

Art. 3

Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

1. La proprietà delle apparecchiature hardware e la relativa documentazione sarà trasferita al Liceo a partire dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature medesime saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte del Liceo.
2. Il Liceo acquisisce la titolarità delle licenze d'uso dei prodotti software forniti e la proprietà della relativa documentazione, a tempo indeterminato, a decorrere dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8; prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti medesimi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte del Liceo.

Art. 4

Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre a quelli previsti nel Capitolato, anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, ed alla collocazione delle apparecchiature e dei prodotti software nei locali del Liceo;
 - c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato nonché nel presente contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione del contratto

stesso.

3. Le apparecchiature ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione del Liceo alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, a tal titolo, nei confronti del Liceo.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Liceo da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire al Liceo di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Liceo, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del

contratto.

Art. 5

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Liceo, previa comunicazione

all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare alla medesima Impresa, una ritenuta forfettaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola.

Art. 6

Responsabilità

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, al Liceo, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

Art. 7

Consegna, installazione e configurazione

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato , dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto.
2. La consegna dei Sistemi e delle relative licenze d'uso, dei supporti magnetici e dei manuali d'uso, dovrà avvenire presso il

Liceo "Andrea Maffei" – Viale Lutti,7 – Riva del Garda alla presenza di un rappresentante dell'Impresa che dovrà provvedere alla verifica del materiale consegnato e all'eventuale rimozione degli imballaggi.

Art. 8

Collaudo e accettazione

1. Conclusa la consegna dei Sistemi e i prodotti software oggetto della fornitura, saranno sottoposti al collaudo dal Liceo, secondo quanto stabilito nel Capitolato.
2. Il collaudo, atto a certificare la corrispondenza degli apparati forniti ai requisiti della fornitura e alle specifiche indicate dal Liceo, sarà effettuato entro 7 giorni dalla data di consegna e si completerà con un verbale di esito positivo sottoscritto dalle parti. Il collaudo verrà effettuato presso la sede di consegna degli apparati e riguarderà un campione pari al 5% dei rispettivi lotti scelto in maniera casuale. Il collaudo sarà positivo se tutti gli apparati del campione supereranno il collaudo stesso. In caso di collaudo negativo verrà ripetuto una seconda volta su un secondo campione scelto con le stesse modalità del primo. In caso di ulteriore collaudo negativo, l'intero lotto sarà rifiutato e l'impresa dovrà ritirarlo dal luogo di consegna a sua cura e spese. In caso di collaudo positivo al secondo tentativo la fornitura sarà accettata ma dovranno essere sostituiti

dall'impresa tutti gli apparati risultati non conformi sia in fase di collaudo sia, successivamente, in fase di esercizio.

3. I servizi di installazione e di help desk delle apparecchiature, oggetto della presente gara, non saranno a carico dell'impresa aggiudicataria ma saranno affidati, dopo il collaudo, compreso il periodo di garanzia, al personale interno che cura la gestione tecnica delle apparecchiature.
4. Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale dell'ultima apparecchiatura positivamente collaudata verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura", da parte del Liceo.

Art. 9

Garanzie

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, , nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali saranno caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti

di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

4. L'Impresa garantisce che le apparecchiature hanno prestazioni conformi alle specifiche richieste nel Capitolato ed alla descrizione di cui alla documentazione tecnica ed ai manuali d'uso delle apparecchiature medesime.
5. L'Impresa garantisce che le apparecchiature e i componenti materiali utilizzati per l'installazione sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza .
6. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo il Liceo restare estraneo ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
7. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente articolo 8.
8. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
9. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, il Liceo, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 15 in seguito riportato,

nonché dell'art. 1456 c.c..

Art. 10

Servizio di manutenzione “on site” in garanzia

1. L'Impresa è obbligata a prestare, a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Liceo, il servizio di manutenzione “on site” in garanzia dei Sistemi per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del verbale di collaudo positivo. Il servizio di manutenzione in garanzia comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli relativi alla fornitura delle parti di ricambio, al ritiro, all'imballaggio, alla riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature fornite.
2. Il servizio di cui al comma precedente comprenderà, a totale carico dell'Impresa, le attività tecniche necessarie a mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature fornite.
3. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per il Liceo; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà.

Art. 11

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, anche per causa non imputabile

all'Impresa, rispetto al termine di consegna delle apparecchiature di cui al precedente articolo 7, il Liceo applicherà all'Impresa, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate al Liceo nel termine massimo di giorni 5 (CINQUE) dalla stessa contestazione, una penale pari a quanto stabilito nell'ambito del capitolato (penale pari al 1% del valore della fornitura, per ciascun giorno di ritardo di consegna).

2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato.
3. Nel caso in cui il Liceo accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate al Liceo nel termine massimo di giorni 5 (CINQUE) dalla stessa contestazione, una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempimento.
4. Qualora il collaudo di cui al precedente articolo 8 non abbia esito positivo, il Liceo, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate al Liceo nel termine massimo di giorni 5 (CINQUE) dalla stessa contestazione, applicherà all'Impresa una penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/00 Euro) al giorno, sino alla data del collaudo positivo.
5. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 14, comma 7, l'Impresa, qualora

non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, il Liceo applicherà una penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata - malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.

6. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Liceo si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere al Liceo l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
8. L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto del Liceo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 12

Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro XXXXXXXXXXXXXXX al netto di IVA

2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Art. 13

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Liceo per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 14

Fatturazione e pagamento

1. La fatturazione del corrispettivo verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
 - il corrispettivo potrà essere fatturato dalla "Data di accettazione";
2. Le fatture - che dovranno contenere il riferimento al presente contratto e alla singola prestazione contrattuale - dovranno essere intestate al Liceo "Andrea Maffei", Viale F. a Lutti,7 - 38066 Riva del Garda (TN) , cod. fiscale n. 84000540223, e spedite per la liquidazione utilizzando il sistema Fattura PA tramite il codice Univoco Ufficio n. UFHVQ2
3. L'importo delle fatture verrà pagato dal Liceo entro 30 (trenta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____ IBAN _____
4. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Liceo le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 15

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Liceo per porre fine all'inadempimento, il Liceo stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto del Liceo al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. La risoluzione di diritto si verifica mediante unilaterale dichiarazione del Liceo, da comunicarsi all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R., in tutti i casi previsti nel presente contratto ed in particolare nei seguenti articoli: 4 "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", 8 "Collaudo ed accettazione", 9 "Garanzie", 11 "Penali", 17 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 20 "Condizione particolare di risoluzione" e art. 21 "Trasparenza dei prezzi".

Art. 16

Recesso

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle

misure previste dalla normativa antimafia, il Liceo ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 17

Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte del Liceo.
3. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3 , i Liceo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 18

Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del

presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 19

Consenso al trattamento dei dati

1. L'Impresa dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte del Liceo ai sensi della Legge n. 675/96 e della Legge 676/96, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 20

Condizione particolare di risoluzione

1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d'urgenza, la corresponsione da parte del Liceo all'Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti di Legge; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto del Liceo al risarcimento del danno.
2. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

Art. 21

Trasparenza dei prezzi

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere

ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Riva del Garda,

Liceo "A. Maffei"

Il Dirigente Scolastico

L'Impresa

Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 3 - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;
- Art. 4 - Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa;
- Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- Art. 6 – Responsabilità;
- Art. 7 - Consegna, installazione e configurazione;
- Art. 8 - Collaudo e accettazione;
- Art. 9 – Garanzie;
- Art. 10 - Servizio di manutenzione “on-site” in garanzia;
- Art. 11 – Penali;
- Art. 15 – Risoluzione;
- Art. 16 – Recesso;
- Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- Art. 18 - Foro esclusivo;

Art. 19 - Consenso al trattamento dei dati;

Art. 20 - Condizione particolare di risoluzione;

Art. 21 – Trasparenza dei prezzi

Riva del Garda, _____

L'Impresa

il legale rappresentante
